

# **PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONSOB n. 17221/2010 e s.m.i.**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione del**

**26 novembre 2010 e s.m.i.**

***(ultimo aggiornamento: 17 giugno 2021)***

LEONARDO - SOCIETÀ PER AZIONI  
SEDE LEGALE IN ROMA, P.ZZA MONTE GRAPPA 4  
CAPITALE SOCIALE EURO 2.543.861.738,00 I.V.  
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA E C.F. 00401990585  
[leonardo@pec.leonardocompany.com](mailto:leonardo@pec.leonardocompany.com)

**INDICE**

1.	Premessa.....	4
2.	Definizioni .....	4
3.	Identificazione delle Parti Correlate .....	8
3.1	Registro delle Parti Correlate .....	8
3.2	Sezione Registro Parti Correlate “Persone Giuridiche” .....	9
3.3	Sezione Registro Parti Correlate “Persone Fisiche” .....	9
3.4	Sezione Registro Parti Correlate “Altre Imprese” .....	10
4.	Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate .....	10
5.	Operazioni di Minore Rilevanza .....	12
5.1	Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza .....	12
5.2	Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza .....	13
5.3	Flussi informativi sulle Operazioni di Minore Rilevanza .....	13
6	Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	14
6.1	Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	14
6.2	Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	15
6.3	Flussi informativi sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	16
7.	Presidi equivalenti .....	17
8.	Operazioni compiute per il tramite di società controllate .....	18
9.	Delibere – quadro .....	19
10.	Informativa al pubblico .....	20
11.	Operazioni esenti .....	21
12.	Elenco delle Operazioni con Parti Correlate .....	22
13.	Disposizioni finali .....	23
14.	Entrata in vigore e aggiornamenti della Procedura .....	23
	Allegato 1 .....	24
	Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali	



## 1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. (“**Leonardo**” o la “**Società**”) in data 26 novembre 2010 (nonché periodicamente aggiornata) ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e dell’art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.<sup>1</sup> (il “**Regolamento**”).

La Procedura ha la finalità di definire, sulla base dei principi indicati nel Regolamento, regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate.

La Procedura costituisce parte essenziale del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi che fa capo alla Società e del Modello Organizzativo di Leonardo di cui al D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001.

La Procedura vale come istruzione impartita da Leonardo alle proprie società controllate ex art. 114, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i.), congiuntamente alle disposizioni operative predisposte nell’ambito della relativa esecuzione.

## 2. Definizioni

2.1 Ai fini della Procedura, valgono le seguenti definizioni:

- a) “**Amministratori Indipendenti**”: gli Amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, al quale la Società aderisce.
- b) “**Amministratori correlati**”: gli Amministratori che risultino controparti di una Operazione o Parti Correlate della controparte di una Operazione.
- c) “**Amministratori coinvolti nell’Operazione**”: gli Amministratori che abbiano in una Operazione con Parti Correlate un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società; ai fini della Procedura si intendono inclusi nella nozione, a titolo esemplificativo, gli “Amministratori correlati”, nonché gli Amministratori della società controparte dell’Operazione o della sua controllante.

---

<sup>1</sup> Regolamento n. 17221/2010 successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017 e n. 21624 del 10 dicembre 2020.



- d) **“Comitato per le Operazioni con Parti Correlate”** o **“Comitato”**: il Comitato Controllo e Rischi istituito ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, la cui attività è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com)). Il Comitato è inoltre preposto al rilascio del parere in ordine alle modifiche da apportare alla Procedura (ad eccezione delle eventuali modifiche di cui al successivo art. 13.2) ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento.
- e) **“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società (ovvero le società dalla stessa controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Sono usualmente incluse le condizioni determinate a seguito di procedure competitive (sia ad evidenza pubblica sia private) adeguatamente documentate e verificabili, nonché definite a seguito dell’applicazione di regolamenti o di procedure/direttive aziendali.
- f) **“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**:  
i soggetti definiti come tali sulla base dei principi contabili internazionali riportati in Appendice al Regolamento (**Allegato 1**), ai cui contenuti si rinvia.  
Ai fini della Procedura, per Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Leonardo, nonché – ove applicabile – del suo soggetto controllante, s’intendono:  
(i) i componenti del Consiglio di Amministrazione;  
(ii) i membri effettivi del Collegio Sindacale;  
(iii) i soggetti che ricoprono la carica di Direttore Generale;  
(iv) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154-*bis* del Testo Unico;  
(v) i Capi Divisione;  
(vi) i Responsabili Unità di *Business*.<sup>2</sup>
- g) **“Gruppo Leonardo”**: Leonardo, unitamente alle società dalla stessa direttamente e indirettamente controllate.

---

<sup>2</sup> Sono da intendersi Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai fini della Procedura, solo i Responsabili di Unità di *Business* delle Divisioni dotati di specifica autonomia decisionale e di maggiore autonomia di spesa, in linea con l’attribuzione agli stessi della qualifica e responsabilità del “Datore di Lavoro”, ai sensi e per gli effetti della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente e incidenti rilevanti.



- h) “**Interessi Significativi**”: ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del Regolamento e dal successivo art. 11 della Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate di Leonardo che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestionali della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice un’altra Parte Correlata alla Società.

Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi qualora l’altra Parte Correlata (i) sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche sia di Leonardo che della controllata o collegata che benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) direttamente dipendenti, in maniera significativa, dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata, ovvero (ii) sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati sia superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima parte correlata detiene direttamente o indirettamente nella Società. Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica. Non si considerano, in ogni caso, Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

- i) “**LSC**”: l’unità organizzativa Legale, Affari Societari, *Compliance*, Penale e Anticorruzione (affidata al *Group General Counsel*) istituita presso Leonardo.
- j) “**Operazione con Parti Correlate**” ovvero “**Operazione**”: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la Società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.
- k) “**Operazioni di Importo Esiguo**”: le seguenti Operazioni, identificate dalla Società (ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento) sulla base dei seguenti criteri:
- 1) - assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, per un importo non superiore a **euro 250.000** in ragione d’anno, ovvero
    - incarichi per prestazioni d’opera intellettuale per un importo non superiore a **euro 500.000**, ai seguenti soggetti:
      - a) a componenti degli organi di amministrazione e controllo o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Leonardo ovvero, ove applicabile, del suo soggetto controllante;



- b) a componenti dell'Organismo di Vigilanza di Leonardo ovvero, ove applicabile, del suo soggetto controllante;
  - c) agli stretti familiari dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);
  - d) alle entità nelle quali un soggetto di cui alle precedenti lettere a), b) e c) detenga una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- 2) altre operazioni per un importo non superiore a **euro 3 milioni**.
- l) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
  - m) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste. Ai sensi del paragrafo 1.3 dell'Allegato 3 al Regolamento, la Società ha valutato di non individuare soglie di rilevanza inferiori rispetto agli indici di cui sopra per Operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente.
  - n) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o del Gruppo Leonardo; in caso di Operazioni compiute per il tramite di società controllate, ai fini della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileva l'attività svolta dalla società controllata, eccetto laddove tale società controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una delle attività svolte dal Gruppo Leonardo.
  - o) **“Organo competente a deliberare”**: il Consiglio di Amministrazione per le operazioni allo stesso riservate, nonché – limitatamente alle Operazioni di Minore Rilevanza – l'Amministratore Delegato o i Capi Divisione o i Responsabili Unità di *Business* per le Operazioni agli stessi delegate.
  - p) **“Parti Correlate”**: i soggetti definiti come tali sulla base dei principi contabili internazionali riportati in Appendice al Regolamento (**Allegato 1**), ai cui contenuti si rinvia.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento, la Società ha valutato di estendere l'applicazione della Procedura anche ai componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società, ovvero – ove applicabile – del suo soggetto controllante.
- q) **“Presidi Equivalenti”**: i presidi indicati nel successivo art. 7 da adottare qualora, in relazione a una determinata Operazione, uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino Amministratori correlati.



- r) **“Reg. (UE) n. 596/2014”**: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.
- s) **“Regolamento Emittenti”**: il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina degli emittenti.
- t) **“Stretti familiari”**: si intendono stretti familiari rilevanti ai fini della Procedura i soggetti definiti come tali sulla base dei principi contabili internazionali riportati in Appendice al Regolamento (**Allegato 1**), ai cui contenuti si rinvia.
- u) **“TUF”**: il Testo Unico della Finanza di cui al D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni.

2.2 Per i termini non specificamente definiti nella Procedura si rinvia ai contenuti del Regolamento.

### 3. Identificazione delle Parti Correlate

#### 3.1 Registro delle Parti Correlate

- 3.1.1 Ai fini della Procedura, la Società dispone di un apposito Registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il **“Registro”**).
- 3.1.2 La gestione e l’aggiornamento del Registro competono all’unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* della Società, che si avvale del supporto delle altre unità organizzative del *Corporate Center* e delle Divisioni di Leonardo per quanto di rispettiva pertinenza, delle Segreterie del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza nonché delle competenti unità organizzative delle società del Gruppo Leonardo. A tal fine, per quanto di rispettiva pertinenza, le suddette unità organizzative o Segreterie, secondo quanto previsto dagli specifici flussi informativi e dalle procedure operative in essere nell’ambito del Gruppo, sono tenute a comunicare tempestivamente all’unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* le circostanze sopravvenute di cui siano venute a conoscenza e che possano comunque incidere o influire sulla qualifica di Parte Correlata ovvero sui relativi elementi identificativi.
- 3.1.3 Il Registro, con i relativi aggiornamenti, è messo a disposizione delle unità organizzative del *Corporate Center* e delle Divisioni di Leonardo nonché delle società del Gruppo Leonardo e dalle stesse utilizzato per la verifica della sussistenza o meno di un’Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della Procedura.





3.1.4 Le unità organizzative del *Corporate Center* e delle Divisioni di Leonardo, nonché delle società controllate, identificano e comunicano tempestivamente a *LSC/Group Corporate Affairs* i nominativi di una o più persone (“Referenti”) responsabili degli adempimenti richiesti dalla Procedura (con particolare riguardo alle attività contemplate dai successivi artt. 4, 5, 6, 8, 10 e 12), nonché i nominativi di una o più persone da abilitare all’accesso al Registro, segnalando altresì con tempestività gli eventuali successivi aggiornamenti.

Ove non diversamente precisato, la Società procederà ad abilitare ciascun Referente all’accesso al Registro.

3.1.5 Il Registro si compone di una sezione dedicata alle Parti Correlate “Persone Giuridiche”, di una sezione dedicata alle Parti Correlate “Persone Fisiche” e di una sezione dedicata alle Parti Correlate “Altre Imprese”.

### **3.2 Sezione Registro Parti Correlate “Persone Giuridiche”**

3.2.1 L’unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* aggiorna la sezione del Registro in cui sono iscritte le Parti Correlate “Persone Giuridiche”, sulla base delle informazioni e dei documenti dalla stessa richiesti e ricevuti o comunque resi disponibili dalle unità organizzative del *Corporate Center* e delle Divisioni di Leonardo, per quanto di rispettiva pertinenza, nonché delle società del Gruppo Leonardo secondo quanto previsto dagli specifici flussi informativi e dalle procedure operative in essere nell’ambito del Gruppo.

### **3.3 Sezione Registro Parti Correlate “Persone Fisiche”**

3.3.1 L’unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* aggiorna la sezione del Registro in cui sono iscritte le Parti Correlate “Persone Fisiche”, sulla base delle informazioni ricevute dalle Segreterie del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza, nonché dalle unità organizzative del *Corporate Center* e delle Divisioni, per quanto di rispettiva competenza, inerenti ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e ai componenti dell’Organismo di Vigilanza della Società e, ove applicabile, del suo soggetto controllante. Ai fini dell’identificazione delle Parti Correlate “Persone Fisiche”, *LSC/Group Corporate Affairs* richiede, per il tramite delle suddette Segreterie e unità organizzative, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e ai componenti dell’Organismo di Vigilanza della Società nonché, ove applicabile, al soggetto controllante la comunicazione, mediante invio di un’apposita dichiarazione di correlazione, dei dati concernenti i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e i componenti dell’Organismo di Vigilanza della Società (nonché, ove applicabile, del soggetto controllante) e i rispettivi stretti familiari.



### 3.4 Sezione Registro Parti Correlate “Altre Imprese”

- 3.4.1 L'unità organizzativa LSC/Group Corporate Affairs aggiorna la sezione del Registro in cui sono iscritte le Parti Correlate “Altre Imprese”, sulla base delle informazioni ricevute dalle Segreterie del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza e dalle unità organizzative del Corporate Center e delle Divisioni, per quanto di rispettiva competenza, nonché dal soggetto controllante, ai sensi dei successivi artt. 3.4.2. e 3.4.3.
- 3.4.2 Ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate ”Altre Imprese”, LSC/Group Corporate Affairs richiede, per il tramite delle suddette Segreterie e unità organizzative, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e ai componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società nonché, ove applicabile, al soggetto controllante la comunicazione, mediante invio di un'apposita dichiarazione di correlazione, dei dati concernenti le entità nelle quali i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e i componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società (nonché, ove applicabile, del soggetto controllante) e/o i rispettivi stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengano, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.
- 3.4.3 Ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate “Altre Imprese”, LSC/Group Corporate Affairs provvede ad aggiornare la relativa sezione del Registro sulla base delle informazioni e degli aggiornamenti resi disponibili dal suo soggetto controllante ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Regolamento.

## 4. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 Prima di effettuare qualsiasi operazione, l'unità organizzativa del Corporate Center o della Divisione responsabile della stessa verifica, mediante accesso al Registro ai sensi dei e con le modalità di cui ai precedenti artt. 3.1.3 e 3.1.4, se la controparte risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se l'Operazione sia di Importo Esiguo.
- 4.2 Qualora l'Operazione sia con Parte Correlata e non sia di Importo Esiguo, l'unità organizzativa del Corporate Center o della Divisione responsabile dell'Operazione comunica all'unità organizzativa LSC/Group Corporate Affairs le inerenti informazioni (**Comunicazione di Avvio**), specificando se si tratti di Operazione Ordinaria da concludersi a condizioni di mercato o standard e fornendo al riguardo, in caso affermativo, le relative ed esaustive motivazioni, complete di oggettivi elementi di riscontro idonei a qualificare la specifica tipologia di esenzione di cui al successivo art. 11.2 lett. c). L'informativa contiene notizie adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione ivi incluse



le parti, la natura, i termini, le condizioni ed il valore dell'Operazione. L'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs* verifica, con il supporto dell'unità organizzativa Amministrazione e Bilancio nonché, eventualmente, dell'unità organizzativa del *Corporate Center* o della Divisione responsabile dell'Operazione:

- (i) se l'Operazione rientri in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 11, diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- (ii) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo art. 9;
- (iii) se l'Operazione rientri tra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza.

4.3 Un apposito Comitato (“**Comitato Dirigenti**”), composto dal *Group General Counsel*, dal *Chief Financial Officer* e dal *Chief Audit Executive*, provvede a risolvere i casi in cui la natura dell'Operazione, ai fini dell'applicazione di una tipologia di esenzione ai sensi del successivo art. 11, risulti controversa. Il Comitato Dirigenti potrà inoltre verificare in via preventiva, ove le circostanze lo richiedano, la sussistenza stessa dei presupposti per l'applicazione della Procedura alla specifica Operazione.

Nel caso in cui, anche all'esito delle suddette analisi da parte del Comitato Dirigenti, la natura dell'Operazione rimanga controversa, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

La Società sottopone inoltre preliminarmente al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate le proprie valutazioni in presenza di Operazioni Ordinarie, di particolare complessità ovvero a fronte di valori economici significativi, da concludersi a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard e di Maggiore Rilevanza.

4.4 Qualora, sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate, si tratti di Operazione con Parte Correlata non esente ai sensi del successivo art. 11, l'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs* sottopone l'Operazione all'attenzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, fornendo ad esso tempestivamente e, di norma, entro 5 giorni dalla data in cui sono state effettuate le verifiche di cui ai precedenti art. 4.2 e 4.3, le informazioni ricevute dall'unità organizzativa del *Corporate Center* o della Divisione responsabile dell'Operazione. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate applicherà le previsioni di cui al successivo art. 5 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo art. 6 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza. I componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in ordine alla



specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo art. 7.

- 4.5 Qualora l'Operazione rientri in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 11, diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo, ovvero costituisca attuazione di una delibera-quadro, l'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs* ne informa l'unità organizzativa del *Corporate Center* o della Divisione responsabile dell'Operazione. L'unità organizzativa del *Corporate Center* o della Divisione responsabile dell'Operazione dovrà informare senza indugio l'unità organizzativa Amministrazione e Bilancio (congiuntamente a LSC/*Group Corporate Affairs*) di ogni eventuale aggiornamento/integrazione rispetto alle informazioni rese con la Comunicazione di Avvio, nonché dell'intervenuta conclusione dell'Operazione (**Comunicazione di Conclusione**), affinché quest'ultima proceda all'annotazione dell'Operazione nell'elenco di cui al successivo art. 12.
- 4.6 L'unità organizzativa Amministrazione e Bilancio, ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonché ai fini dell'applicazione del successivo art. 10.2:
- a) individua e comunica periodicamente all'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs*, in occasione dell'approvazione delle situazioni contabili periodiche, i parametri di riferimento sulla cui base calcolare gli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 al Regolamento;
  - b) registra ed aggiorna i valori inerenti alle Operazioni di Minore Rilevanza, di natura omogenea o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, poste in essere nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, ad eccezione delle Operazioni esenti ai sensi dell'art. 11 della Procedura.

## 5. Operazioni di Minore Rilevanza

### 5.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza

- 5.1.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, una volta ricevute dall'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs*, sulla base delle comunicazioni rese dall'unità organizzativa del *Corporate Center* o della Divisione responsabile dell'Operazione, informazioni complete ed adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione di Minore Rilevanza che la Società intende compiere, esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito e, di norma, 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione stessa - un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il suddetto parere viene allegato al verbale della relativa riunione del Comitato.



5.1.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui lo stesso Comitato abbia preventivamente verificato, tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie indicate nell'Allegato 4 (par. 2.4) al Regolamento, l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

## **5.2 *Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza***

5.2.1 L'Organo competente a deliberare approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e previa ricezione da parte dell'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs*, sulla base delle informazioni rese dall'unità organizzativa del *Corporate Center* o della Divisione responsabile dell'Operazione, di un flusso informativo completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere tempestivamente e, di norma, 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione.

5.2.2 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.2.3 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione e fermo restando quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ., gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; la relativa presenza si computa ai fini del *quorum* costitutivo della riunione consiliare.

5.2.4 In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea troveranno applicazione, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni dei precedenti commi.

## **5.3 *Flussi informativi sulle Operazioni di Minore Rilevanza***

Fermi restando gli obblighi di informativa di cui all'art. 5, comma 8 e all'art. 6 del Regolamento:

- (i) l'Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore



Rilevanza disciplinate dalla Procedura (e pertanto ad esclusione delle Operazioni esenti ai sensi del successivo art. 11);

- (ii) la Società fornisce semestralmente al Comitato e al Collegio Sindacale, mediante l'unità organizzativa LSC, un'informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza poste in essere (avviate o concluse) nel periodo, avente ad oggetto anche le Operazioni di cui al successivo art. 11 (diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo) e l'applicazione delle relative condizioni di esenzione;
- (iii) fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 596/2014 la Società, mediante l'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs* e con il supporto delle unità organizzative del *Corporate Center* o della Divisione responsabili dell'Operazione, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere positivo del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi o indicazioni, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi o indicazioni siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

## **6 Operazioni di Maggiore Rilevanza**

### **6.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

6.1.1 Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, eventualmente a mezzo di uno o più suoi componenti appositamente delegati, deve essere tempestivamente coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione, da parte dell'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs*, sulla base delle comunicazioni rese dall'unità organizzativa del *Corporate Center* o della Divisione responsabile dell'Operazione, di un flusso informativo completo e aggiornato trasmesso anche ai sensi del precedente art. 4.4. e, di norma, entro 5 giorni dalla data in cui sono state effettuate le verifiche di cui ai precedenti art. 4.2 e 4.3. Il Comitato, o il componente dallo stesso delegato, avrà facoltà di richiedere informazioni e



formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

6.1.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, terminata la fase dell'istruttoria, esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito e, di norma, 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione stessa - un motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il suddetto parere viene allegato al verbale della relativa riunione del Comitato.

6.1.3 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del suddetto parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui lo stesso Comitato abbia preventivamente verificato, tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie indicate nell'Allegato 4 (par. 2.4) al Regolamento, l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

## **6.2 *Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza***

6.2.1 Salvo che si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea ovvero che debbano essere da questa autorizzate (in relazione alle quali si rinvia ai successivi artt. 6.2.5 e 6.2.6), l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società previo motivato parere favorevole del Comitato, nonché previa ricezione (tempestivamente e, di norma, 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione) di un flusso informativo completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere, trasmesso dall'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs* sulla base delle comunicazioni rese dall'unità organizzativa del *Corporate Center* o della Divisione responsabile dell'Operazione.

6.2.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; o in alternativa (ii) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi del



successivo art. 6.2.6; o infine (iii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.

6.2.3 I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.4 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ., gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; la relativa presenza si computa ai fini del *quorum* costitutivo della riunione consiliare.

6.2.5 Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione tuttavia che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

6.2.6 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che debbano essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui ai precedenti commi.

### **6.3 *Flussi informativi sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza***

Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento:

- (i) l'Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza disciplinate dalla Procedura; con riguardo alle Operazioni esenti ai sensi del successivo art. 11, tale informativa avrà ad oggetto l'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza che abbiano beneficiato della specifica esenzione prevista dall'art. 11.2 lett. (c) della Procedura per le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- (ii) la Società fornisce al Comitato mediante l'unità organizzativa LSC, entro il termine e con i contenuti dell'informativa di cui agli artt. 13, comma 3, lett. c) i) del Regolamento e 11.2 lett. (c) della Procedura, un'informativa sull'approvazione/conclusione delle Operazioni di





Maggiore Rilevanza che abbiano beneficiato della specifica esenzione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard; il Comitato verifica, alla prima riunione utile, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione e le relative valutazioni sono debitamente verbalizzate;

- (iii) la Società fornisce semestralmente al Comitato e al Collegio Sindacale, mediante l'unità organizzativa LSC, un'informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza poste in essere (avviate o concluse) nel periodo, avente ad oggetto anche le Operazioni di cui al successivo art. 11 e l'applicazione delle relative condizioni di esenzione.

## **7. Presidi equivalenti**

7.1 In relazione ad un'Operazione con Parti Correlate in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino Amministratori correlati, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) qualora si trovi nella predetta situazione uno dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato dai rimanenti tre Amministratori Indipendenti non correlati componenti del Comitato;
- (ii) qualora si trovino nella predetta situazione due dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato all'unanimità dai rimanenti due Amministratori Indipendenti non correlati componenti del Comitato;
- (iii) qualora si trovino nella predetta situazione tre dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato dal restante membro non correlato del Comitato;
- (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato dal Collegio Sindacale, a condizione che i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne diano notizia agli altri Sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (v) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato da un esperto indipendente, individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui lo stesso Consiglio abbia



preventivamente verificato, tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie indicate nell'Allegato 4 (par. 2.4) al Regolamento, l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

7.2 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui alla Procedura si applicano anche nei confronti e a vantaggio dei soggetti individuati ai sensi del precedente art. 7.1.

## **8. Operazioni compiute per il tramite di società controllate**

8.1 Ai fini della Procedura, costituiscono "Operazioni compiute per il tramite di società controllate" le Operazioni poste in essere da società controllate di Leonardo con Parti Correlate alla stessa Leonardo che, sulla base di regolamenti interni o in forza di deleghe, siano soggette alla preventiva autorizzazione o al preventivo esame o alla preventiva valutazione di Leonardo o di un esponente aziendale di quest'ultima. Le descritte Operazioni, a condizione che non siano né di Importo Esiguo né di Minore Rilevanza, né rientrino in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 11, né costituiscano attuazione di una delibera-quadro, devono essere sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

8.2 Prima di effettuare le Operazioni soggette alla preventiva autorizzazione o al preventivo esame o alla preventiva valutazione di Leonardo o di un esponente aziendale di quest'ultima, la società controllata, attraverso la propria competente unità organizzativa, verifica se la controparte rientra fra i soggetti identificati come Parte Correlata, mediante accesso al Registro ai sensi dei e con le modalità di cui ai precedenti artt. 3.1.3 e 3.1.4 e, in tal caso, se l'Operazione sia di Importo Esiguo.

8.3 Qualora l'Operazione sia con Parte Correlata e non sia di Importo Esiguo, la società controllata fornisce all'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs*, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni minime disponibili, un'informativa relativamente all'Operazione in esame, specificando se si tratti di Operazione Ordinaria da concludersi a condizioni di mercato o standard (fornendo al riguardo, in caso affermativo, le relative motivazioni e oggettivi elementi di riscontro), affinché la suddetta unità organizzativa della Società, con il supporto dell'unità organizzativa Amministrazione e Bilancio, nonché, eventualmente, dell'unità organizzativa della Società competente per materia, possa procedere alle verifiche di cui al precedente art. 4.2 e, qualora l'Operazione sia di Maggiore Rilevanza e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 11, né costituisca attuazione di una delibera-quadro, sottoporre l'Operazione al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.



- 8.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute per il tramite di società controllate in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di Leonardo di autorizzare o esaminare o valutare l'Operazione (tenuto conto delle diverse tipologie della stessa) e, di norma, 5 giorni prima della data prevista per tale autorizzazione, esame o valutazione.
- 8.5 Successivamente all'autorizzazione o esame o valutazione dell'organo competente della Società, l'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* provvederà a informare tempestivamente l'unità organizzativa competente della società controllata.
- 8.6 Successivamente all'approvazione dell'Operazione - sia essa di Minore o di Maggiore Rilevanza - o alla conclusione della stessa, l'unità organizzativa competente della società controllata:
- (i) fornirà tempestivamente all'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento e di cui al successivo art. 9.4;
  - (ii) fornirà tempestivamente all'unità organizzativa Amministrazione e Bilancio le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al successivo art. 12.2, nonché in funzione delle verifiche di cui al precedente art. 4.6, lett. b).

## 9. Delibere – quadro

- 9.1 Ai fini della Procedura sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate Parti Correlate individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.2 Le delibere-quadro devono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Le stesse dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 9.3 Con riferimento alle delibere-quadro troveranno applicazione, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.
- 9.4 L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata con cadenza almeno trimestrale



dall'unità organizzativa del *Corporate Center* o della Divisione responsabile dell'Operazione, ovvero dall'unità organizzativa LSC in caso di Operazioni compiute per il tramite di società controllate, al Consiglio di Amministrazione.

## 10. Informativa al pubblico

- 10.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, quest'ultima, mediante l'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs*, con il supporto delle unità organizzative del *Corporate Center* o della Divisione responsabili dell'Operazione, dovrà predisporre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 596/2014, un documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento. A tal fine, l'unità organizzativa del *Corporate Center* o della Divisione responsabile dell'Operazione, ovvero le competenti unità organizzative delle società controllate, dovranno informare senza indugio l'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs* dell'intervenuta approvazione dell'Operazione ovvero (qualora l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale) dell'intervenuta conclusione del contratto, fornendo tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Il documento informativo viene messo a disposizione del pubblico, entro i termini di cui al citato art. 5, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti.
- 10.2 Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino - ove cumulativamente considerate - le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 al Regolamento, l'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs*, con il supporto delle unità organizzative del *Corporate Center* o della Divisione responsabili dell'Operazione, ovvero delle competenti unità organizzative delle società controllate in caso di Operazioni compiute per il tramite di società controllate, dovrà predisporre un documento informativo. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento. L'unità organizzativa Amministrazione e Bilancio monitora le Operazioni di Minore Rilevanza effettuate da Leonardo e dalle società controllate al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per il cumulo delle Operazioni. Non rilevano, ai fini del cumulo, le Operazioni esenti ai sensi dell'art. 11 della Procedura.
- 10.3 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8 e di cui all'art. 13, comma 3, lett. c) ii) del Regolamento.



L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

10.4 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 596/2014, nel comunicato sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, almeno le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento.

10.5 Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza compiute malgrado il parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, trova applicazione il disposto di cui al precedente art. 5.3 (iii).

## 11. Operazioni esenti

11.1 Le disposizioni della Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo, nonché alle Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili e gli aumenti di capitale gratuiti ex art. 2442 cod. civ.;
- (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci ex art. 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ex art. 132 TUF.

11.2 Fermi restando gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, ove applicabile, la Procedura non si applica alle seguenti Operazioni:

- (a) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (b) deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, comma 3, lett. b) del Regolamento e pertanto:
  - che la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
  - che nella definizione della suddetta politica sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti (Comitato per la Remunerazione);



- che la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (c) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fermo restando l'obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento. Per consentire il tempestivo adempimento degli obblighi di informativa, alla Consob e al Comitato, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c) i) del Regolamento in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, l'unità organizzativa del *Corporate Center* o della Divisione responsabile dell'Operazione, ovvero le competenti unità organizzative delle società controllate, dovranno informare senza indugio l'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* – a seguito della Comunicazione di Avvio dell'Operazione, completa degli elementi informativi di cui al precedente art. 4.2 idonei a qualificare tale tipologia di esenzione – dell'intervenuta approvazione dell'Operazione ovvero (qualora l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale) dell'intervenuta conclusione del contratto, nonché di ogni eventuale intervenuto aggiornamento in ordine all'Operazione che ha beneficiato dell'esenzione;
- (d) Operazioni urgenti, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento e fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, nonché la riserva di competenza, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, in capo al Consiglio di Amministrazione;
- (e) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

## 12. Elenco delle Operazioni con Parti Correlate

12.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa contabile periodica e del coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-*bis* del TUF, le unità organizzative del *Corporate Center* o della Divisione della Società responsabili dell'Operazione, nonché le competenti unità organizzative delle società controllate, dovranno informare senza indugio l'unità organizzativa Amministrazione e Bilancio circa le Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento.



12.2 La suddetta unità organizzativa predispone un elenco su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere direttamente o per il tramite di società controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio dell'eventuale parere del Comitato nonché di avvio e conclusione dell'Operazione; l'elenco conterrà inoltre specifica evidenza delle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, che abbiano quindi beneficiato dell'esenzione di cui all'art. 11.2 lett. (c) della Procedura.

12.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di accesso in ogni momento all'elenco di cui al precedente art. 12.2.

### **13. Disposizioni finali**

13.1 Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo valuta periodicamente, con cadenza almeno triennale, l'adeguatezza della Procedura e l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa, anche alla luce della prassi applicativa, approvando le eventuali relative modifiche sulla base del parere rilasciato in via preventiva dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

13.2 L'Amministratore Delegato potrà apportare integrazioni e/o modifiche alla Procedura, informandone tempestivamente il Comitato, nei seguenti casi:

- qualora si rendessero opportuni adeguamenti di carattere meramente formale,
- per recepire intervenuti mutamenti nell'assetto organizzativo della Società,
- per adeguamenti della Procedura a intervenute disposizioni legislative o regolamentari.

13.3 La Società ha ritenuto di non avvalersi dell'ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento.

### **14. Entrata in vigore e aggiornamenti della Procedura**

Le disposizioni di cui alla Procedura, approvate in data 26 novembre 2010 ed entrate in vigore in data 1° gennaio 2011, sono state aggiornate in data 13 dicembre 2011, in data 19 dicembre 2013, nonché in data 22 dicembre 2015 (con efficacia dal 1° gennaio 2016), 20 dicembre 2016 (con efficacia dal 1° gennaio 2017), 5 febbraio 2019, 18 dicembre 2019 e 17 giugno 2021 (con efficacia dal 1° luglio 2021).



**Allegato 1**

*(Appendice al Regolamento Consob n. 17221/2010 e s.m.i.)*

**Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate  
e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali**

**1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali**

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

*Parti correlate*

**Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.**

**(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:**

- (i)** ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii)** ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii)** è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

**(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:**

- (i)** l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii)** un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii)** entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv)** un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v)** l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa





correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

### *Operazioni con parti correlate*

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]<sup>3</sup>.

## **2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali**

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

### *Dirigenti con responsabilità strategiche*

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del

---

<sup>3</sup> Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.



controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

#### *Stretti familiari*

Si considerano *stretti familiari* di una persona **quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:**

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;**
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;**
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].**

### **3. Principi interpretativi delle definizioni**

**3.1** Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

**3.2** L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

